

LXXXV^a TORNATA

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO
e poi del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale » . . . pag. 2539

« Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo » 2542

« Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione delle nuove sedi dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti » 2546

« Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare » 2546

« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma » 2548

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare » 2550

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1922-23 » . . 2552

« Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma » 2552

« Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria » . 2553

« Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale tra gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina: del Regio decreto-legge 2 novembre 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea » 2561

(Discussione di):

« Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno » . . 2557

Oratori:

FULCI, *ministro delle poste e dei telegrafi* . . 2557

SUPINO, *relatore* 2557

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli ortani dei contadini morti in guerra » 2559

Oratori:

FAINA 2560

DE VITO, *ministro della marina* 2561

(Rinvio della discussione di) 2539

Oratori:

BERGAMASCO, *relatore* 2539

DE VITO, *ministro della marina* 2539

Interrogazioni (Annuncio di) 2573

(Risposta scritta ad) 2574

Relazioni (Presentazione di) 2538

Ringraziamenti 2538

Uffici (Convocazione degli) 2573

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2570, 2572

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Spezia e il Commissario prefettizio di Bologna ringraziano il Senato per le condoglianze inviate per la morte del senatore Capellini.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari » (N. 392).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carlo Ferraris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego il senatore Spirito di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Spirito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti » (N. 414).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Tommasi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TOMMASI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra » (N. 362).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tommasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione:

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari » (N. 409).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1922

provvedimenti per le patenti dei segretari comunali » (N. 412).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio della discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

« Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato scolastico.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale del Senato a voler consentire un breve rinvio di questo disegno di legge per aderire alla richiesta fatta dal mio collega del lavoro il quale desidera prendere alcuni accordi in proposito.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che noi non abbiamo nessuna difficoltà a concedere il rinvio della discussione di questo disegno di legge, purchè non si rimandi oltre il presente periodo di lavori parlamentari. Se si tratta di alcuni giorni, nessuna difficoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io credo che nei primi giorni della entrante settimana potrà aver luogo la discussione.

BERGAMASCO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Allora l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli Uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale » (N. 372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del genio navale ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali o del Genio navale.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 247.

(*O m i s s i s*).

Art. 1.

I lavori che la Regia marina affida all'industria privata per la costruzione e la fornitura di navi complete, di armi navali o di scafi, di macchinari o di parti di essi, sono sottoposti alla sovrintendenza di speciali uffici, i quali estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di una determinata regione, oppure la limitano ad uno solo od a diversi ravvicinati.

Quelli che estendono la loro giurisdizione a tutti gli stabilimenti di primaria importanza hanno la denominazione di Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale, a seconda della natura dei lavori ai quali sovrintendono. Hanno carattere stabile e sono creati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di marina.

Quelli di minore importanza, la cui necessità può sorgere e perdurare a seconda di esigenze di servizio, hanno la denominazione di Uffici di vigilanza delle armi navali o del Genio navale, e sono istituiti con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Gli Uffici della Regia marina di cui all'articolo precedente debbono:

sovrintendere ai lavori affidati all'industria privata, accertare che siano soddisfatte le norme e tutte le condizioni stabilite nei contratti;

eseguire i collaudi preliminari e quelli definitivi, quando richiesti;

esaminare i disegni dei particolari di costruzione, quando la loro esecuzione sia affidata alle Ditte imprenditrici;

sovrintendere ai lavori della marina mercantile, secondo le norme vigenti, e su ciò che concerne i provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali;

provvedere a lavori diversi mediante esecuzione diretta « en regie », od altrimenti in economia;

assistere a prove in mare e curarne la esecuzione;

acquistare materiali per conto e delegazione della Direzione dei lavori e curarne la spedizione;

assistere con la propria opera le altre autorità navali nei porti situati nella propria giurisdizione;

seguire lo sviluppo industriale degli stabilimenti della regione di loro giurisdizione, in modo da poter raccogliere tutti gli elementi necessari, affinchè l'Amministrazione possa affidare le proprie commesse agli stabilimenti che offrono le migliori condizioni e le massime garanzie di produzione, e proporre, al caso, quali di essi, secondo le loro attitudini, potrebbero essere indirizzati per lavori speciali e di particolare interesse della Regia marina;

tenersi al corrente con l'esame continuo ed oculato dei vari problemi tecnici, delle innovazioni apportate dal progresso sui sistemi di lavorazione o nell'organizzazione del lavoro, così da proporre, al caso, l'attuazione negli stabilimenti della Regia marina, ed inviando annualmente al Ministero una sommaria relazione sull'azione svolta, specie a quanto riguarda;

assolvere infine ogni altro incarico, corrispondente alla loro normale competenza, che il Ministero credesse di affidare ad essi.

Art. 3.

In massima gli Uffici tecnici o di vigilanza delle armi navali e del Genio navale si occupano, ciascuno di lavori e di incombenze del ramo di servizio che loro compete, secondo le attribuzioni regolamentari dei rispettivi Corpi.

Nondimeno, quando circostanze speciali lo facciano apparire opportuno, potrà essere affidata ad uno dei detti Uffici la sovrintendenza dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, anche non di sua ordinaria competenza.

Dove esiste un Regio arsenale militare marittimo, alla funzione di sovrintendenza ai lavori affidati all'industria privata, ed in massima a quelli di cui all'art. 2, provvedono le Direzioni dei lavori della sede, ciascuna nei limiti della propria competenza.

Tuttavia, quando la importanza degli stabilimenti industriali della regione è cospicua, l'incarico della sovrintendenza è affidato ad un Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale, secondo il caso, o ad un Ufficio di vigilanza, come è previsto nel citato art. 2.

Art. 4.

Allorquando un Ufficio tecnico delle armi navali o del Genio navale presiede alla sovrintendenza dell'impresa per la costruzione, allestimento e fornitura di una nave completa, o di organi importanti di essa, quale che sia il suo tipo, e che dato l'avanzamento dei lavori, o per altre circostanze, vi sia destinato un ufficiale in comando, o designato al comando, le relazioni ufficiali tra l'Amministrazione marittima e la ditta, per quanto riflette l'osservanza del contratto ed ogni altra pratica relativa ai lavori, saranno sempre devolute all'Ufficio che presiede alla sovrintendenza dell'impresa, e ciò fino a quando la nave non sia sottoposta al collaudo da parte dell'apposita Commissione.

Analogamente a quanto praticasi durante l'allestimento di navi nei Regi arsenali, i predetti ufficiali in comando, o designati al comando, svolgeranno la loro azione d'accordo con gli Uffici tecnici per mettere a profitto la loro particolare competenza nei particolari parziali e nell'esame dei particolari di allestimento che

le ditte sottopongono agli Uffici tecnici, e dovranno dare anche essi il loro benestare ai relativi disegni.

Ogni eventuale divergenza di opinioni fra gli Uffici tecnici ed il Comando della nave sarà risolta dal Ministero, che peraltro lascia impregiudicata l'opera della Commissione di collaudo definitiva.

Art. 5.

Gli Uffici tecnici e di vigilanza corrispondono direttamente col Ministero per tutti gli affari relativi al servizio generale dell'Ufficio, e ricevono direttamente dal Ministero gli ordini e le corrispondenti comunicazioni.

Per gli affari riguardanti le singole commesse, corrispondono direttamente con le autorità o l'ente dal quale venne loro affidata la esecuzione del contratto e del lavoro.

La corrispondenza reciproca fra i diversi enti della Regia marina e gli stabilimenti industriali deve, in massima, essere tenuta per il tramite dell'Ufficio; questo, dando corso alla corrispondenza degli stabilimenti, esprimerà, in modo esplicito e concreto, il proprio parere sugli argomenti trattati.

Per qualsiasi contestazione e per le comunicazioni di notevole importanza, l'Ufficio tecnico o di vigilanza deve sempre corrispondere per iscritto con gli stabilimenti.

Art. 6.

L'azione degli Uffici tecnici o di vigilanza non impegna verso lo stabilimento privato l'ente del quale sono tramite, senza il consenso di quest'ultimo.

La soluzione delle divergenze di maggiore entità fra gli Uffici tecnici e gli stabilimenti dell'industria privata è devoluta al giudizio del Ministero.

Art. 7.

Agli Uffici tecnici delle armi navali ed a quelli del Genio navale è preposto rispettivamente un ufficiale superiore specialista di armi navali o del Genio navale.

Agli Uffici di vigilanza delle armi navali o del Genio navale è proposto un ufficiale superiore od inferiore di detti Corpi, a seconda dell'importanza dell'Ufficio.

Sono addetti agli Uffici tecnici di cui sopra, ufficiali dell'uno e dell'altro Corpo e possono esservi aggregati ufficiali degli altri Corpi della Regia marina con destinazione permanente o temporanea, per disimpegnare mansioni di vigilanza presso Stabilimenti industriali esistenti nella giurisdizione dell'Ufficio, incaricati di lavorazioni per la Regia marina riguardanti altri rami del servizio.

Possono esservi anche destinati impiegati civili della Regia marina, militari del Corpo Reale equipaggi ed operai per coadiuvare i funzionari degli Uffici nei vari collaudi e servizi di competenza dell'Ufficio.

Agli Uffici tecnici delle armi navali o del Genio navale possono essere attribuite per delegazione del Ministero e della rispettiva Direzione dei lavori, le stesse facoltà assegnate alle Direzioni dei lavori, nella esecuzione di lavori o di ogni alla mansione.

I capi degli Uffici tecnici assumono la denominazione di « Direttori »: hanno autorità di capi di Corpo sul personale dipendente e godranno delle rispettive indennità di carica, oltre alle competenze speciali assegnate al personale addetto alla sovrintendenza dell'industria privata. I capi degli Uffici di vigilanza delle armi navali e del Genio navale hanno invece autorità di capi servizio.

Dipendono disciplinarmente dal Comando in capo del Dipartimento o dal comandante militare marittimo nella cui giurisdizione hanno sede gli Uffici.

Quando nella stessa sede sia istituito un Comando di deposito o di distacco della Regia marina, il personale del Corpo Reale equipaggi sarà amministrato e dipenderà disciplinarmente, per la parte non inerente al servizio tecnico, da tale Comando.

Art. 8.

Con decreto ministeriale sono stabiliti:

- a) la giurisdizione regionale degli Uffici di cui all'art. 2;
- b) le norme relative alla costituzione di ogni Ufficio;
- c) la tabella organica del personale da destinarsi.

Art. 9.

Per la prima applicazione del presente decreto si intendono trasformati in Uffici tecnici del Genio navale gli Uffici tecnici della Regia marina attualmente in funzione ed istituiti con decreto Reale.

Art. 10.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà applicazione dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge. « Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato "Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra" e ne approva il regolamento relativo » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato "Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra" e ne approva il regolamento relativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È costituito in Roma, alla dipendenza e sotto la vigilanza dei ministri della guerra e del te-

soro, un ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra ».

Art. 2.

La gestione dell'ente si svolge secondo le norme stabilite nell'annesso statuto firmato, d'ordine nostro, dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO « STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA ».

Art. 1.

Scopo ed oggetto dell'ente sono la stampa in ogni genere, la tipocromolitofotozincografia, le lavorazioni e fabbricazioni dipendenti ed affini, per l'Amministrazione centrale e per gli enti dipendenti dal Ministero della guerra; nonchè la vendita sia ad Autorità dello Stato che al pubblico di quegli stampati e pubblicazioni che per disposizione del Ministero della guerra e del Comando del Corpo di Stato maggiore, sono posti in commercio.

All'ente è affidata la stampa dei periodici militari ufficiali e di quelli pubblicati sotto l'egida del Ministero della guerra e del Corpo di Stato maggiore, di istruzioni, regolamenti, circolari, relazioni, annuari ecc. e in genere di tutta la produzione grafica per l'Amministrazione militare.

L'ente gestisce le officine che il Ministero della guerra ha provveduto a creare in esecuzione del decreto-legge 16 agosto 1918, n. 1199, ed adempie infine a qualunque altro incarico che possa essergli affidato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente è affidata ad un Consiglio di cinque membri così costituito:

- a) da un funzionario superiore del Ministero della guerra;
- b) da un funzionario superiore del Ministero del tesoro;

c) da un funzionario dipendente dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro;

d) da un membro nominato dal ministro della guerra di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria in persona anche estranea alla pubblica amministrazione, che posseda riconosciuta esperienza di gestioni industriali in genere;

e) da un membro nominato dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro e dell'industria, in persona anche estranea alla pubblica amministrazione: che posseda spiccata competenza professionale nell'industria e nel commercio poligrafico-librario-editoriale, il quale assumerà la carica di consigliere delegato.

Art. 3.

Il Consiglio procede nel suo seno alla nomina del Presidente.

Art. 4.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce sopra invito del Presidente quando occorra e di regola una volta al mese.

Art. 6.

Il Consiglio è investito di tutte le più ampie facoltà occorrenti per l'amministrazione dell'azienda.

Esso nomina, sospende e revoca gl'impiegati e gli operai, ne fissa gli stipendi, le attribuzioni e condizioni e, occorrendo, le cauzioni, approva i regolamenti interni che possano concorrere al buon andamento dell'azienda. Redige i bilanci e i rapporti al Ministero della guerra.

Può nominare delegati e mandatari con determinate facoltà.

Le deliberazioni che importino una modificazione del patrimonio superiore alle lire quarantamila (lire 40,000) sono soggette a ratifica da parte del Ministero della guerra e del Ministero del tesoro.

Art. 7.

I processi verbali delle sedute del Consiglio sono da trascriversi in apposito registro e saranno firmati dal Presidente.

Art. 8.

A ciascun membro del Consiglio spetta un compenso di lire 15 per ogni seduta a cui prende parte.

Art. 9.

Il consigliere delegato eseguisce le deliberazioni del Consiglio. Egli ha sotto la sua dipendenza immediata tutti gli impiegati ed operai dell'ente, ne propone la nomina, la sospensione e la revoca al Consiglio stesso. Sorveglia e ispeziona sotto la propria responsabilità tutte le lavorazioni dell'ente, i magazzini, le operazioni industriali ordinarie, provvede alla disciplina del personale e infine può avere tutte le altre facoltà che il Consiglio crederà di attribuirgli.

Art. 10.

Il consigliere delegato deve, prima di assumere la carica, prestare la cauzione di lire 30,000 in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Lo stabilimento deve tenere il libro degli inventari, il giornale, il copialettere secondo le norme del Codice di commercio, e gli altri libri ausiliari necessari, in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore dei mobili, delle macchine, degli apparecchi e delle dotazioni di magazzino di proprietà dello Stato ed in consegna allo stabilimento;

b) il valore dei materiali di proprietà dello stabilimento, dei prodotti, dei crediti e debiti e di ogni altra attività e passività dell'azienda.

Art. 12.

I lavori dello stabilimento, anche se ordinati dal Ministero della guerra o dalle Amministrazioni che ne dipendono, saranno sempre effettuati a pagamento.

L'ente però dovrà calcolare, per i lavori a carico dello Stato, i prezzi più bassi in relazione al costo effettivo, tenuto calcolo delle spese generali e delle modalità di bilancio di cui al seguente articolo 24.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente risponde all'Amministrazione militare della gestione affidatagli. Esso deve porre in ogni momento a disposizione dei Ministeri della guerra e del tesoro o delle persone che da questi fossero incaricate della sorveglianza della gestione o della revisione dei bilanci, i libri, i documenti e la corrispondenza. Il Consiglio d'Amministrazione, e particolarmente il consigliere delegato, sono tenuti a fornire tutti gli elementi per accertare l'esattezza dei dati risultanti dai libri e dai bilanci, la regolarità della gestione e l'esatto adempimento dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Il Ministero della guerra di concerto con quelli del tesoro e dell'industria può, con decreto motivato, procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di uno nuovo, anche indipendentemente dal termine di cui all'articolo 4, quando vengano a risultare gravi irregolarità nella gestione tecnica o finanziaria, o quando i risultati siano continuamente passivi e quando infine i prezzi praticati dall'ente a termine dell'articolo 12 risultino, in media, maggiori di quelli normalmente praticati, per gli stessi lavori e in identiche condizioni, dai più importanti stabilimenti grafici delle principali città d'Italia.

Le circostanze che motivano il provvedimento debbono essere preventivamente contestate al Consiglio di amministrazione perchè possa presentare le giustificazioni e gli schiarimenti che creda opportuno.

Nel frattempo il ministro della guerra, d'accordo sempre con quelli del tesoro e dell'industria, potrà sospendere le funzioni del Consiglio affidando la gestione dello stabilimento ad apposito incaricato.

Art. 15.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita sui ricavi dell'esercizio, avanti che essi siano depurati come al seguente articolo 23, la partecipazione del 2 per cento, metà della quale spetta al consigliere delegato.

Art. 16.

Al consigliere delegato è attribuito un assegno di lire 1,100 mensili in cui s'intendono comprese eventuali spese di rappresentanza.

Art. 17.

Al principio della gestione lo stabilimento riceverà dall'Amministrazione militare, e per essa dall'Istituto geografico militare, i mobili, le macchine, gli apparecchi ed una scorta sufficiente di utensili, carta, caratteri, inchiostri ed altri materiali di consumo.

Il detto materiale sarà assunto in carico dal Consiglio di amministrazione dello stabilimento che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 18.

Le stesse norme saranno da applicare per i nuovi impianti che si rendessero necessari per il completamento dello stabilimento e per corrispondere a nuove attribuzioni affidate dal Ministero allo stabilimento stesso.

Art. 19.

I prelevamenti delle scorte di materiali di consumo debbono di regola essere ripianati subito, possibilmente prima della chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le diminuzioni di valore dipendenti dalla messa fuori d'uso dei mobili e del macchinario, da effettuarsi nei modi di legge, debbono essere compensate dai nuovi acquisti a carico dello stabilimento. In complesso il valore del materiale in consegna allo stabilimento non dovrà, di regola, essere mai inferiore a quello risultante al principio della gestione.

Ove risultasse una deficienza, il Consiglio dovrà provare di avere in corso degli acquisti per un valore corrispondente o d'aver accantonata la somma necessaria.

Gli aumenti dipendenti da costruzioni, da riparazioni e da nuovi acquisti effettuati dallo stabilimento, rimarranno acquisiti all'amministrazione militare.

Art. 20.

Il servizio di cassa dello stabilimento sarà affidato, con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della guerra, ad una banca o ad un istituto di notoria solidità, designato dal Consiglio di amministrazione, previo benestare del Ministero del tesoro.

Art. 21.

L'esercizio dell'ente si chiude il 30 giugno d'ogni anno. Entro i due mesi successivi il Consiglio deve presentare il bilancio relativo al Ministero della guerra. Questo, previo esame del bilancio per la parte amministrativa, lo trasmette al Ministero del tesoro per l'accertamento della corrispondenza con le scritture contabili e per l'emissione della dichiarazione di approvazione, che deve essere rilasciata non oltre il 3° mese dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Il bilancio conterrà tutte le indicazioni necessarie per dimostrare con evidenza l'utile o lo scapito della gestione e sarà compilato in base ad inventario, nel quale, per la determinazione dei valori, si osserveranno le seguenti norme:

a) i prodotti ed i materiali non compresi nelle dotazioni di proprietà dello Stato saranno conteggiati al valore corrente non superiore al prezzo di costo;

b) agli eventuali crediti verso privati o enti non dipendenti dallo Stato si applicherà una deduzione corrispondente alla loro esigibilità;

c) sul valore dei mobili, delle macchine e degli apparecchi sarà dedotto il deperimento dal 5 al 10% fino alla riduzione al 20% del costo.

Art. 23.

I prodotti di ogni esercizio depurati:

a) da tutte le spese generali e particolari attinenti all'esercizio, ivi comprese: le parti-

cipazioni al Consiglio e al consigliere delegato, previste dall'articolo 15: un affitto da corrispondersi al Demanio per l'uso dell'immobile adibito a stabilimento; il rimborso all'Erario dello stipendio e delle paghe a funzionari o ad operai dello Stato che fossero comandati stabilmente a prestare la loro opera presso lo stabilimento e nell'interesse del medesimo;

b) dalla percentuale dell'ammortamento stabilita alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;

c) dalle altre somme eventualmente accantonate a senso del penultimo capoverso dell'articolo 19;

d) dal 5% da assegnarsi a uno speciale fondo di riserva;

e) dal 5% da assegnarsi per costituzione di un fondo di previdenza per il personale operaio; costituiranno l'utile netto della gestione.

Art. 24.

Sull'utile netto saranno ancora effettuati i seguenti prelevamenti:

a) del 10% a favore del Consiglio di amministrazione di cui metà spetterà al consigliere delegato;

b) del 10% da porsi a disposizione dello stesso Consiglio per gratificazioni, premi e quote di cointeressenza agli impiegati ed agli operai;

c) del 10% da assegnarsi al fondo di riserva sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del valore del patrimonio iniziale;

d) del 10% a favore del fondo di previdenza di cui alla lettera e) dell'articolo 23.

Della somma rimanente il Consiglio di amministrazione, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero della guerra, stabilirà quale parte sia da accantonare per nuovi acquisti o miglioramenti agli impianti esistenti. Il residuo verrà versato a beneficio del tesoro.

Art. 25.

Le eventuali perdite si imputano al fondo di riserva costituito come alle lettere c) dei precedenti articoli 23 e 24. Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamenti negli esercizi successivi.

Art. 26.

Gli impiegati ed i salariati assunti dallo stabilimento non hanno qualità nè di funzionari nè di agenti dello Stato.

Art. 27.

Le eventuali modificazioni del presente Statuto dovranno essere approvate con decreto Reale su proposta del ministro della guerra di concerto col ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione in carica.

Disposizione transitoria.

Art. 28.

All'inizio della gestione dell'ente autonomo sarà compilato un separato inventario dei materiali esistenti nello stabilimento in eccedenza alle dotazioni da dare in consegna all'ente giusta l'articolo 18, nonchè dei debiti e dei crediti dipendenti dalla gestione esercitata dall'Istituto geografico militare.

Il materiale eccedente le dotazioni sarà restituito all'Istituto o adoperato dallo stabilimento; in questo ultimo caso ne sarà versato l'importo in tesoreria a carico dell'ente e le quietanze saranno trasmesse all'Istituto geografico per le operazioni di scarico.

L'ente curerà la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti dipendenti dall'esercizio dello stabilimento per conto dell'Istituto geografico al quale dovrà altresì restituire il residuo di cassa esistente al principio della sua gestione.

D'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra

ALBRICCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è approvata la maggiore assegnazione di lire 13 milioni, per la prosecuzione dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della pubblica istruzione, della giustizia e degli affari di culto, della marina e della Corte dei conti.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare » (Numero 390-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, numero 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 390-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, con la modificazione portata dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 2. — L'articolo 7 dell'elenco allegato B, di cui al comma b dell'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, è modificato come segue:

L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

(Approvato).

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

All'elenco delle imperfezioni ed infermità, che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, allegato A, adottato con decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 33 è soppresso e sostituito dal seguente:

33. La congiuntivite granulosa (tracoma) e le altre congiuntiviti manifestamente croni-

che, sia l'una che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e dopo trascorso il periodo di rivedibilità. Nei militari dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza 4).

b) L'art. 69 è soppresso e sostituito dal seguente:

69. L'ernia inguinale unilaterale non riducibile e non contenibile ovvero allo stato di oscheocele, e tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con comuni apparecchi o comunque complicate, l'ernia crurale, le ernie doppie, anche se di forma e sede diversa ed anche se una di esse sia rappresentata da una semplice punta, in ogni caso dopo osservazione in Ospedale militare.

c) All'avvertenza 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando si ha motivo di ritenere che la malattia è guaribile in pochi giorni, o vi ha dubbio di provocazione, o di aggravamento volontario, il direttore dell'Ospedale è autorizzato a trattenere in cura anche gli iscritti inviati in osservazione dal consiglio di leva ».

Art. 2.

All'elenco allegato B, che fa seguito allo stesso decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppressi gli art. 4 e 5.

b) L'art. 7 è così modificato:

7. L'ernia inguinale unilaterale fino al grado di bubbonocele, riducibile e contenibile, la punta d'ernia bilaterale, le altre forme di ernie viscerali unilaterali riducibili e contenibili (esclusa la crurale).

c) È aggiunto il seguente articolo:

19. Tutte le malattie, imperfezioni o deformità di carattere permanente, non specificate in quest'elenco, che rendono palesemente inabili al servizio militare incondizionato, daranno luogo all'assegnazione in modo permanente ai soli servizi sedentari soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un collegio medico presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1922

d) Al N. B. l'ultimo periodo della lettera b) è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo stesso giudizio potrà essere emesso solamente dal direttore di sanità o dal collegio medico superiore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Corbino, Credaro, Crespi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Liberini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pascale, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podesta, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin Jacur, Romeo delle Torrazze, Ronco, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma » (N. 408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma, aggiungendo all'art. 3 il comma seguente:

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre concessi sussidi ai comuni che avranno istituito, o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292.

(Omissis).

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1929 mutui senza interesse al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatorî antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma.

Tali mutui possono concedersi colle garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II°, parte 1ª, ai comuni ed alle provincie, anche riuniti in consorzio, e sono estinguibili in un periodo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni finanziarie dell'ente mutuatario, in 50 anni.

I mutui stessi possono anche concedersi ad istituti di beneficenza o ad altri enti morali, ed in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato, vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di lire cinquantamila se si tratta di un ambulatorio e di lire duecentocinquantamila se si tratta di un reparto ospedaliero.

Gli interessi sono a carico dello Stato, che li corrisponde direttamente alla Cassa dei depositi e dei prestiti in tante quote annue uguali, quanti sono gli anni di ammortamento. Pel pagamento degli interessi è stanziato in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'interno un fondo di lire venticinquemila per ciascun esercizio finanziario. Le somme che non siano impegnate in un esercizio vanno in aumento delle disponibilità degli anni successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con Istituti diversi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, ma la concessione non può importare al

bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il mutuo fosse contratto con la Cassa dei depositi e dei prestiti.

Ai mutui ed ai lavori indicati nell'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto nel presente decreto, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche, da eseguirsi con mutui di favore e col concorso dello Stato.

Art. 3.

In speciali capitoli del bilancio del ministero dell'interno sono stanziati in ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di L. 400.000 da erogarsi in sussidî per costruzione, sistemazione e arredamento di istituti, di cui all'articolo 1, da concedersi di preferenza a quegli enti che non possono contrarre mutui per difetto della garanzia di cui all'art. 1;

b) la somma di L. 350.000 da erogarsi in sussidî per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche per la diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 4.

Nella concessione dei beneficî, di cui agli articoli precedenti, deve darsi la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza degli infermi congedati dall'esercito che abbiano contratto l'infezione tracomatosa in servizio militare di guerra.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia di qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali e, in genere, nelle collettività.

Ai contravventori sono applicabili le penalità comminate dal predetto articolo 123.

Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente le variazioni conseguenti ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare » (N. 413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.

ALLEGATI.

I. — Regio decreto-legge 22 aprile 1920, numero 851.

(Omissis).

Articolo unico.

Al primo e al secondo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483,

modificato dal Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1861, è sostituita la disposizione seguente:

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura determinata da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno e gli Istituti suddetti, e nelle quali sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverati e la retta giornaliera da corrispondersi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

II. — Decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483.

(Omissis).

Art. 1.

Per la durata della guerra e per tre anni successivi alla pubblicazione della pace, lo Stato concorrerà nei modi indicati negli articoli seguenti, alle spese di assistenza negli appositi Istituti di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ai quali non debba provvedere l'opera nazionale per gli invalidi della guerra a termini della legge 25 marzo 1917, n. 481, e che per le loro condizioni economiche non possano sostenere in tutto o in parte la spesa di ospedalità.

Art. 2.

Salva la competenza passiva delle spese relative, come viene stabilita negli articoli seguenti, l'accoglimento in cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, può esser fatto, oltre che negli Istituti civili di tipo sanatoriale ed ospedaliero, anche negli altri consimili allestiti dalle amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, per i quali non ostino speciali ragioni di servizio.

Le norme di ammissione sono stabilite dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri della guerra e della marina per gli istituti da essi dipendenti.

Art. 3.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per scopo la cura degli infermi, quando abbiano posti disponibili in appositi luoghi o sezioni

ospedaliere hanno l'obbligo di accogliere e curare i riformati per tubercolosi polmonare anche se questi non abbiano il domicilio di soccorso nel territorio al quale estendono la loro azione a senso delle norme statutarie.

In mancanza di appositi luoghi o sezioni ospedaliere, o nella insufficienza di quelli esistenti, ed all'infuori degli impianti che saranno apprestati dalle Amministrazioni militari e dalla Croce Rossa, sia isolatamente, sia col concorso del Ministero dell'interno, le istituzioni anzidette devono provvedere per l'allestimento di speciali reparti per il ricovero e la cura di tubercolosi.

L'obbligo è dichiarato dal prefetto, intesa l'Amministrazione interessata e sentito il medico provinciale.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso al ministro dell'interno che decide definitivamente.

In caso di rifiuto o di ritardo, il prefetto provvede di ufficio.

In ogni caso le istituzioni hanno diritto ai benefici accordati dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, la concessione dei quali può anche essere promossa di ufficio dal prefetto.

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura massima di lire cinque per ogni giornata di presenza.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno e gli Istituti suddetti, sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverandi e la retta giornaliera da corrispondersi, la quale, per gli ospedali di istituzioni pubbliche di beneficenza, non può superare di più del quarto quella dei malati comuni ricoverati di autorità nei reparti di medicina di ciascuna istituzione, ai sensi dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le somme iscritte nei bilanci delle Provincie, dei comuni e di ogni altro ente pubblico, per la profilassi e la cura della tubercolosi, non potranno per qualsiasi motivo essere diminuite e dovranno essere impiegate per questi scopi

nei modi che verranno stabiliti dal Comitato provinciale di cui all'art. 6, di accordo con gli enti stessi.

Art. 5.

Il contributo è per metà a carico del Ministero dell'interno, per metà a carico del Ministero della guerra o di quello della marina a seconda che il riformato dal servizio militare per tubercolosi polmonare, cui la quota viene attribuita, provenga dal R. esercito ovvero dalla Regia marina.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nei diversi bilanci le variazioni dipendenti dal presente decreto e saranno altresì stanziati le maggiori somme occorrenti per l'esecuzione del decreto stesso nella misura massima di L. 2.000.000 per ciascun esercizio finanziario.

Art. 6.

In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale antitubercolare, presieduto dal prefetto.

Il Comitato provinciale:

a) promuove la istituzione ed il funzionamento dei congegni antitubercolari necessari ai bisogni locali della profilassi e cura della malattia, in applicazione del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231;

b) veglia alla protezione ed alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, con speciale riguardo ai riformati dal servizio militare, curando che siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della malattia;

c) coordina e disciplina, in un armonico programma di propaganda e di azione, le attività ed iniziative delle istituzioni antitubercolari pubbliche e private della Provincia, anche nei rapporti con gli uffici sanitari comunali, con gli enti locali di beneficenza, nonché coi congegni militari di prevenzione e di cura della tubercolosi.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Comitato per ciascuna Provincia sono stabilite dal ministro dell'interno, di con-

certo con i ministri della guerra, della marina e dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, per i rapporti coi servizi di loro rispettiva dipendenza.

Art. 7.

Durante la degenza negli Istituti di cura dei riformati tubercolosi di cui all'art. 1, è corrisposto alle loro famiglie un soccorso giornaliero nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 » (N. 417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 417).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'assegnazione di lire 30 milioni per provvedere all'esecuzione dei più urgenti lavori di stabilità nei vari fabbricati militari in tutto il territorio del Regno, ad indispensabili lavori di sistemazione degli accasermamenti, compresi quelli nella Sicilia, nella Sardegna e nella Venezia Giulia, alla sistemazione di alcuni parchi di autocarri e di artiglierie e di alcuni depositi di esplosivi.

L'assegnazione di cui sopra sarà iscritta per lire 7.000.000 al capitolo 39 « lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, miglioramenti agli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio » della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e per l'esercizio finanziario 1921-22; per lire 8 milioni al capitolo « costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. », della parte straordinaria dello stato di previsione predetto e per lire 15.000.000 al capitolo corrispondente a quello ora detto dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-23.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1921-1922 una ulteriore maggiore assegnazione di lire 4.000.000 al capitolo 39 « lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra contro diminuzione di uguale somma dallo stanziamento del capitolo 38 « materiali e stabilimenti d'artiglieria ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8.000.000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma » (N. 435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pub-

blica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo Unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di Lire 8,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi edifici per gl'Istituti della Facoltà medico-chirurgica della R. Università di Roma.

Le detta assegnazione sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica istruzione in parti uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria» (N. 399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria».

Prego il senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 399).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'indicazione delle opere idrauliche di seconda categoria, compresa nella tabella C annessa alla presente legge, viene stabilita nei termini espressi nella tabella medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.

Qualora un nuovo Comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avrà la facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

(Approvato).

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

(Approvato).

TABELLA A

ELENCO DELLE OPERE IDRAULICHE
DA AGGIUNGERE A QUELLE GIÀ CLASSIFICATE NELLA 2^a CATEGORIA

PROVINCIA — CORSO D'ACQUA — DESIGNAZIONE DELLE OPERE.

1. Arezzo - Foenna. — Argini e sponde nel tratto compreso tra l'attuale confine delle opere di 2^a categoria ed il ponte di Palazzolo presso la stazione di Lucignano.
2. Arezzo - Galegno. — Argini e sponde fra lo sbocco del torrente Foenna e la ferrovia Chiusi-Siena.
3. Arezzo - Doccia. — Argine sinistro in corrispondenza del tratto in destra, già classificato in 2^a categoria.
4. Bologna - Fossadone. — Influenta del Quaderna, argini e sponde dal ponte della strada provinciale di Medicina allo sbocco del Quaderna.
5. Bologna - Savena Nuova. — Alveo e sponde in destra e sinistra dell'argine, dal Cavedone di S. Rufillo al suo sbocco in Idice, per la estesa di metri 6200.
6. Chieti e Teramo - Pescara. — Argini e sponde in destra e sinistra dalla confluenza del Fontecchio alla Scala di S. Valentino.
7. Mantova e Cremona - Canale collettore delle acque alte della bonifica Cremonese - Mantovana. — Arginature e sponde in destra e sinistra, dallo sbocco in Oglio a S. Pietro di Gazzuola fino al termine delle arginature stesse e precisamente al costruendo ponte per la comunale Bozzolo-Cividale. Estesa metri 15,600.
8. Firenze - Elsa. — Argini e sponda sinistra, dal Rio Riosoli alla fornace Gazzarini m. 1575,40.
9. Forlì - Fiumicino. — Argini e sponde in destra e sinistra, da Savignano al mare.
10. Forlì - Montone. — Argini e sponde in destra, dal ponte della strada nazionale n. 34, fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona, per una estesa di metri 1650, ed in sinistra dal ponte suddetto al confine colla provincia di Ravenna, per una estesa di m. 6750.
11. Forlì e Ravenna - Ronco. — Argini e sponde in destra dal ponte di Coccolia superiormente fino alla Casona per una estesa di metri 4500 ed in sinistra dal confine interprovinciale superiormente fino alla Casona medesima per un'estesa di metri 3500.
12. Mantova - Seriola d'Acquanegra. — Argine destro, dal suo incontro con l'argine dell'Oglio fino al molino Piazza presso l'abitato di Acquanegra e argine sinistro dall'incontro coll'argine dell'Oglio, in corrispondenza del ponte di ferro, fino all'abitato di Acquanegra. Inoltre, argine destro dall'impigliatura superiore dell'argine sinistro del Chiese sul confine del comune di Asola, fino al ponte della provinciale Asola-Acquanegra.
13. Mantova - Oglio. — Opere di completamento e sistemazione dell'arginatura sinistra, dalle alture a monte dell'abitato S. Michele in Bosco alla rampa di accesso all'argine di 2^a categoria che ha inizio alla rampa stessa.
14. Pesaro - Metauro. — Argini nell'ultimo tratto a partire dalla foce fino ad una linea che unisca la Casa Gramiccia, in sinistra, a quella Monti, in destra, per una estesa di km. 5.
15. Ravenna - Lamone. — Argini e sponde in sinistra dall'attuale limite superiore della 2^a categoria in corrispondenza alla via Emilia, fino a circa metri 3500 a monte di detta via presso il confine Foschini-Brussi; in destra dall'attuale suddetto limite fino alla confluenza con il torrente Marzeno, per una estesa di metri 1000.

16. Ravenna - Marzeno. — Argini e sponde in destra dalla confluenza col Lamone fino alla chiusa dell'Isola superiormente alla confluenza medesima per una estesa di metri 2000.
17. Ravenna - Savio. — Argini e sponde in destra da metri 2630 sotto la strada Romea alla foce in mare, ed in sinistra da metri 810 sotto la strada medesima alla detta foce.
18. Roma - Tevere. — Sponda destra dal ponte fluviale allo sbocco del Fosso della Magliana.
19. Venezia - Livenza. — Argini e sponde in sinistra dal canale delle Navi fino al canale Veraggio.
20. Venezia - Canale delle Navi. — Opere di interclusione dall'incile allo sbocco del Taglio Nuovo in Riello mediante chiaviche e chiuse a panconi.
21. Venezia - Canale Riello. — Argini e sponde in destra e sinistra dall'incile al suo sbocco presso Volta Bocca.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

TABELLA B.

ELENCO DELLE OPERE DA CANCELLARSI DAGLI ATTUALI ELENCHI
DI QUELLE DI 2^a CATEGORIA

1. Mantova Cremona - Colatore Novarolo. — Argini e sponde in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e Mantova presso Rivarolo Fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e S. Matteo delle chiaviche; ed argini degli influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.
Nota. Vedi legge 22 dicembre 1910, n. 919.
2. Padova - Canale Restara. — Argini e sponde in destra e sinistra, dall'origine al sostegno Restara sulla destra del Canal d'Este, fino alla confluenza del Brancaglia presso Pra, ad eccezione del sostegno di Pra allo sbocco del Canale Brancaglia.
Nota. Vedi Regio decreto 29 agosto 1875, n. 2686.
3. Treviso - Torrente Monticano. — Argine destro abbandonato, dal principio della nuova inalveazione all'antico sbocco in Livenza.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

TABELLA C.

ELENCO DELLE OPERE IDRAULICHE CLASSIFICATE IN 2^a CATEGORIA
DA DESIGNARSI IN MODO PRECISO

1. Bologna - Reno. — Argini e sponde in destra e sinistra dal Trebbo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Modena.
Nota. Sostituisce quella indicata al n. 13 della tabella A della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

2. Grosseto - Albegna. — Argini e sponde, dalla foce in mare risalendo in destra sino allo sbocco del torrente Patrignone e da quivi, lungo questo torrente, sino alla Doganella ed in sinistra sino all'altura della Marsigliana.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 32 della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

3. Grosseto - Ombrone. - Sponda destra della Steccaia di Poggio Cavallo al mare e corrispondente argine dal ponte Turo al suo estremo inferiore per la lunghezza di metri 17,860.

Nota. Sostituisce quella indicata nel Regio decreto di classifica 29 settembre 1867, n. 3948.

4. Grosseto - Osa. — Argini e sponde dalla foce in mare risalendo in destra sino all'altura della Casa Melosella ed in sinistra sino al Poggio Querciolaie.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 33 della tabella 2 della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

5. Grosseto - Sovata. — Argine e sponde, dall'origine delle opere idrauliche attualmente classificate presso il ponte di Sasso risalendo in destra, fino alle alture insommergibili a valle del rilevato della ferrovia Pisa-Roma, ed in sinistra pure fino alle alture insommergibili subito a monte del rilevato medesimo.

6. Pisa - Arno. — Argini e sponde a destra e sinistra dal confine della provincia con quella di Firenze fino alla foce in mare.

Nota. Sostituisce la denominazione del Regio decreto 12 gennaio 1868, n. 4184.

7. Rovigo - Cavo S. Stefano. — Argini e sponda destra, dal Bastione S. Michele al Cavo S. Stefano.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 11 della tabella B della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

8. Torino - Po. — Argini e sponde in destra, dal Ponte di Carignano a quello di Moncalieri comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna ed in sinistra dalla Cascina Belvedere al ponte di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Chisola dalla confluenza del medesimo sul Po sino alla provinciale Torino-Carignano.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 72 della tabella A della legge 29 dicembre 1910, n. 919.

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*
DE NICOLA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici della città di Livorno » (N. 425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici della città di Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 425).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. I motivi per i quali l'Ufficio centrale propone l'approvazione di questo progetto sono esposti nella relazione e sarebbe inutile ripeterli.

L'Ufficio centrale desidera soltanto che il ministro dia assicurazione di accettare le raccomandazioni che esso ha creduto opportuno di rivolgergli. In primo luogo l'Ufficio centrale raccomanda all'onorevole ministro di vigilare affinché la spesa per la costruzione di questo edificio, costruzione che è affidata al comune di Livorno, sia mantenuta nei limiti della previsione: questo non dovrebbe essere difficile, in quantochè la spesa di cinquecentomila lire del progetto primitivo è stata elevata a quattro milioni.

Un'altra preghiera rivolge l'Ufficio centrale all'onorevole ministro ed è quella di sottoporre senz'altro il progetto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ciò che normalmente avrebbe dovuto esser fatto prima di stipulare la convenzione col comune di Livorno.

Con queste raccomandazioni l'Ufficio centrale propone l'approvazione del disegno di legge.

FULCI, *ministro delle poste e telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *ministro delle poste e telegrafi*. Io dichiaro formalmente di accettare le raccomandazioni dell'Ufficio centrale; sarà mia cura far vigilare perchè le somme preventivate non siano sorpassate. Sottoporro il progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici a cui non fu sottoposto prima della stipulazione della convenzione, come rileva l'onorevole relatore,

ma avverto che la convenzione non fu stipulata da me.

SUPINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire quattro milioni (lire 4,000,000) per la costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata col municipio di Livorno il 29 dicembre 1921.

(Approvato).

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED IL MUNICIPIO DI LIVORNO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI NELLA CITTÀ DI LIVORNO.

Premesso che mediante contratto in data 12 dicembre 1916, stipulato fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Livorno fu stabilito che il Municipio di Livorno avrebbe costruito un palazzo ad uso dei servizi postali e telegrafici, che il Ministero avrebbe poi preso in affitto per il canone annuo di lire 28,500;

che in seguito ai sensibili rincari verificatisi nel costo dei materiali e della mano d'opera il Municipio chiese che fosse riveduto il contratto stipulato e che la quota di affitto fosse elevata a lire duecentomila annue così calcolata in base al nuovo e maggiore costo dell'opera e che, non avendo il Ministero aderito a tale richiesta, il Municipio ebbe a dichiarare che sarebbe stato, suo malgrado, costretto a sospendere i lavori di costruzione dell'edificio e ad aderire ad offerte avute per la vendita dell'area e della parte di costruzione già eseguita;

che il Ministero delle poste e dei telegrafi, nell'intendimento di non privare la città di Livorno di una nuova e decorosa sede per i servizi postali e telegrafici, e di dare a questi una conveniente sistemazione, è venuto nella determinazione di assumere per conto proprio la costruzione dell'edificio anzidetto, incaricando il Municipio di Livorno dell'esecuzione dei lavori, e rescindendo in pari tempo il precedente contratto d'affitto.

Tutto ciò premesso, in questo giorno 29 dicembre 1921 fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da S. E. l'onorevole professore gran croce Vincenzo Giuffrida, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Livorno, rappresentato dal suo sindaco professor Uberto Mondolfi di Rodolfo, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 30 ottobre 1921 approvata dall'autorità tutoria il 10 dicembre 1921, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

È revocato ed annullato, in ogni suo effetto, il contratto stipulato il 12 dicembre 1916 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il comune di Livorno, per l'affitto della durata di nove anni di un nuovo edificio che il predetto comune avrebbe dovuto costruire ad uso dei servizi postali e telegrafici.

Art. 2.

Il comune di Livorno assume la costruzione del nuovo edificio postale e telegrafico in conformità del progetto in data 9 luglio 1921 compilato dall'Ufficio tecnico comunale, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale progetto, che importa una spesa prevista di lire 4,000,000 dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'entrata in vigore della presente convenzione sarà proceduto dall'Ufficio del Genio civile di Livorno, in contraddittorio con l'Ufficio tecnico comunale, alla determinazione dell'importo dei lavori compiuti finora prendendo per base la contabilità dei lavori stessi ed il contratto stipulato, a suo tempo, dal comune con la Ditta assuntrice dell'opera. Tale importo, che

risulterà da uno stato di avanzamento dei lavori, firmato dall'ingegnere capo del Genio civile di Livorno e sottoscritto, per accettazione, dal sindaco di Livorno, sarà versato in un'unica rata dall'Amministrazione dello Stato al Comune, restando inteso che nulla sarà dovuto per l'area, la quale viene dal Municipio ceduta gratuitamente allo Stato quale quota di concorso nell'opera.

Art. 4.

Successivamente alla prima rata di cui all'articolo precedente, saranno effettuati dallo Stato al Municipio, pagamenti in acconto ogni volta che, dallo stato di avanzamento dei lavori compilato dall'Ufficio tecnico comunale e controvisitato dall'ufficio del Genio civile, risulti che i medesimi abbiano raggiunto l'importo netto di lire 300,000 depurato delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 38 del Capitolato generale 28 maggio 1895. Tali ritenute saranno corrisposte insieme alla rata di saldo dopo il collaudo dell'opera da eseguirsi nel tempo indicato dal Capitolato speciale d'appalto, e nei modi prescritti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 5.

L'alta sorveglianza ed il controllo dei lavori sono devoluti all'Ufficio del Genio civile di Livorno per conto ed a spese dello Stato. Il Comune, dal canto suo, dovrà provvedere alla direzione dei lavori stessi e alla tenuta della contabilità con le imprese assuntrici, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del Genio civile. L'Amministrazione dello Stato si manterrà estranea alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti d'appalto. Tutti gli accordi però che venissero eventualmente conclusi tra comune e imprese, e che producessero un aumento della spesa prevista, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

Le eventuali divergenze tra l'Amministrazione dello Stato e il Comune, che non potessero risolversi per amichevoli trattative, saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale 28 maggio 1895 sopraccitati.

Art. 7.

Del progetto saranno scambiate fra le parti contraenti copie autentiche debitamente controfirmate. L'originale rimarrà presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sarà però sempre in facoltà del Ministero stesso di ordinare varianti nella distribuzione dei locali interni.

Art. 8.

La presente convenzione e tutti gli eventuali altri atti che si facessero in relazione o in conseguenza di questa fra Stato e Comune saranno esenti da bollo e registrati gratuitamente.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatto in triplo originale letto e sottoscritto in Roma il giorno mese ed anno come sopra.

VINCENZO GIUFFRIDA
UBERTO MONDOLFI.

PRESIDENTE. Questo di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di 3 milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 che autorizza la cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie fino alla concorrenza di 3 milioni di lire mutui di favore

per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza della somma di tre milioni di lire, mutui per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, l'ampliamento e il restauro di fabbricati e l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

ALLEGATO.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1660.

(Omissis).

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie, fino alla concorrenza della somma di lire tre milioni, mutui estinguibili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, destinati all'acquisto di terreni e fabbricati, alla costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati e all'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura, su domanda dell'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, gli interessi delle somme mutuate saranno assunti dallo Stato e saranno a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura, restando a carico delle provincie mutuatarie la quota per l'ammortamento del capitale.

Il versamento delle quote a carico dello Stato a titolo d'interessi sarà fatto, pure in quote annue, direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Salvo quanto è disposto dal presente decreto, nulla è mutato alle norme che regolano i prestiti della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del ministro del tesoro, sarà assegnata, ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per il Mi-

nistero di agricoltura la somma necessaria per il pagamento degli interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del presente decreto-legge.

Art. 2.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati coi prestiti contratti in base al presente decreto-legge, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, tranne se tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuuario e potrà rivalersi contro l'ente stesso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa dei depositi e prestiti, la quale continuerà a riscuotere dal Ministero predetto il concorso su accennato fino al termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FAINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. È indubitato che il sentimento che ha promosso questo progetto di legge merita tutta l'approvazione del Senato; ma io mi vorrei permettere di fare qualche osservazione suggeritami dalla lunga pratica della vita agricola. L'esperienza ha provato da molto tempo che il miglior modo di venire in aiuto agli orfani dei contadini morti in guerra non è quello di toglierli dalla famiglia e dalla campagna per riunirli in un convitto: questi giovani faranno ottima prova negli studi, ma usciti dal convitto, si daranno a qualsiasi occupazione fuorché ritornare ai campi come contadini.

È così diversa la vita del contadino, piccolo proprietario o affittuario, coltivatore diretto o mezzadro, da non essere possibile che giovani abituati alla vita regolare del convitto, tornino nella famiglia donde sono venuti; peggio poi se sono orfani perchè allora non hanno una famiglia a cui tornare.

A me pare che mentre lo scopo è utilissimo il mezzo non corrisponde allo scopo; conosco un po' queste colonie, soprattutto quelle che sono fra le migliori e si trovano nella mia provincia e intorno a Roma: alludo a quelle dei così detti giovani lavoratori, di Città di Castello, di Colle Strada a Perugia e del Gianicolo a Roma ottimamente dirette. Ma che cosa si deve fare di questi ragazzi?

Prima si era pensato di farne dei fattori o agenti di campagna; ma già le scuole pratiche di agricoltura versano sul mercato un numero di allievi superiore alla domanda, che non trovano un collocamento; uscendo dalle colonie agricole è probabile che un certo numero dei nostri orfani educati a tale scopo riescano ad occuparsi ma con corredo di cognizioni inferiore a quelle impartite dalle scuole pratiche di agricoltura. Poi si è pensato, ed è stata una vera trovata, vista l'impossibilità di rimandare questi ragazzi a fare i contadini, ad una via di mezzo. Così al Gianicolo se ne fanno dei giardinieri, degli ortolani o frutticultori, che sono specializzazioni agricole, ma non veri agricoltori.

I tre istituti collegati fra loro prendono gli orfani bambini e li portano a Città di Castello, poi li passano a Colle Strada, e infine al Gianicolo in Roma, ma certamente, come dice la relazione, è difficile istituire molte colonie per produrre giardinieri e ortolani. Non bisogna dimenticare che questi giovani, abbandonata la famiglia di origine, devono collocarsi isolati ed i giardinieri possono riescirvi con una certa facilità, meno facilmente gli ortolani. Ora perchè limitare questo progetto di legge esclusivamente all'impianto di colonie agricole?

Vi sono molte altre opere, e tutte a vantaggio dell'educazione agricola degli orfani di contadini che potrebbero profittarne, mentre lo stesso relatore dice, che difficilmente si troveranno provincie disposte a contrarre mutui all'unico scopo di fondare queste colonie.

È meglio allargare il campo; quindi proporrei di dire « all'impianto di colonie agricole e in genere a opere che abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione agricola degli orfani dei contadini morti in guerra ». È un emendamento che non turba l'economia della legge, ma la rende più pratica, mentre come è, incoraggiamo

un'opera, ottima per sentimento, ma che non corrisponde al fine che vorrebbe raggiungere.

Domando all'onorevole ministro e al relatore che cosa ne pensino.

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Io convingo nelle osservazioni fatte con tanto senno dal senatore Faina, però mi permetto fargli rilevare che, accettando l'emendamento da lui proposto, si verrebbe ad estendere la portata della legge in un senso che io non ho elementi di valutare. Quindi, ove l'onorevole Senato non preferisca di rinviare la discussione ad altra seduta con l'intervento dei ministri competenti, pregherei il senatore Faina a non opporsi che sia intanto convertito in legge il decreto come è formulato, salvo vedere se sia il caso di estenderlo con altra disposizione di legge.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale non è in grado di dare un risposta, credo che senza inconvenienti la discussione potrebbe essere rinviata alla prossima tornata.

Il Governo non si oppone al rinvio?

DE VITO, *ministro della marina*. No.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore Faina di presentare l'emendamento alla presidenza perchè possa essere stampato e distribuito.

La discussione sul disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea ». (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti

per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto in data 1° febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 novembre 1919, n. 2142, 1° febbraio 1920, n. 116, e 13 marzo 1921, n. 323, concernenti gli stipendi e l'indennità professionale agli ufficiali della Regia Marina.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e dell'anzianità di servizio da ufficiale, dalle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

L'anzianità da ufficiale, agli effetti del presente decreto per i Corpi della Regia marina, escluse le eccezioni di cui ai seguenti capoversi, è computata dalla data di nomina ad ufficiale o dal ventiseiesimo anno di età per coloro che, anteriormente alla loro nomina, abbiano prestato servizio utile a pensione, tenuto conto in ogni caso, delle deduzioni previste all'articolo 2.

Per gli ufficiali macchinisti di vecchio reclutamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) l'anzia-

nità di servizio effettivo da ufficiali è computata aggiungendo al tempo trascorso nei gradi da ufficiale quello compiuto nei gradi di sottufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per quelli del Corpo delle Capitanerie di porto è computata dalla data di nomina a guardiamarina se provenienti dai tenenti di vascello; dalla data della loro nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso Corpo, per gli altri.

Art. 2.

Nel computo dell'anzianità da ufficiale di cui all'articolo precedente si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto di legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporanee non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente, per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli stati nominati ufficiali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari o equipollenti saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale giusta l'articolo 1, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di due.

Art. 4.

Indipendentemente dalle promozioni, l'ufficiale in servizio attivo permanente acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore a quello che già percepisce nel grado in cui si trova, al compimento dell'anno di servizio da

ufficiale (computato come è detto all'articolo 1) indicato dalle tabelle in corrispondenza di ogni stipendio.

Per effetto delle promozioni l'ufficiale acquista diritto a quello degli stipendi stabiliti dalle tabelle, pel grado a cui è promosso corrispondente alla sua anzianità di servizio da ufficiale (da computare come sopra) salvo sempre, ad ogni modo, il diritto di percepire almeno lo stipendio iniziale del nuovo grado.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o di promozione, comincia dal 16 di ogni mese se la data del decreto è compresa fra il 1° ed il 15, ovvero dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese.

Art. 6.

In ogni grado l'ufficiale acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore, dal 16 del mese, oppure dal 1° del mese successivo, secondo che egli compie tra il 1° e il 15 del mese, oppure dopo il 15, gli anni di servizio da ufficiale (computati come è detto all'articolo 1°) indicati nella tabella in corrispondenza del detto stipendio immediatamente superiore. L'ammissione al maggiore stipendio deve essere stabilita con apposito decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 7.

È stabilita per gli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, macchinisti, del Genio navale, dei Corpi sanitario e di Commissariato l'indennità professionale di cui alla tabella C, annessa al presente decreto, in sostituzione dell'indennità d'arma prevista dalla legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3^a, e successive varianti.

Essa è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso nonchè agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti di nuovo reclutamento (Regia Accademia Navale) ed agli ufficiali commissari l'indennità professionale è dovuta solamente quando ab-

biano compiuto 4 anni di anzianità da ufficiale, computata come è detto all'articolo 1.

Gli ufficiali di complemento di tutti i Corpi della Regia marina non hanno diritto all'indennità professionale durante il servizio di prima nomina compiuto per soddisfare i loro obblighi di leva. Durante l'ulteriore servizio però percepiscono l'indennità con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del medesimo Corpo del servizio attivo permanente.

Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da istituti superiori, in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche, chimiche e matematiche, sarà dovuta l'indennità professionale annua di lire 1,500 anzichè quella stabilita dalla tabella C.

Art. 8.

Nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sono abolite le suddivisioni in classi dei gradi corrispondenti a tenente, capitano e tenente colonnello. La denominazione dei loro gradi è quella stabilita pel Corpo di Commissariato sostituendo all'attributo di *commissario* quello di *porto*.

Art. 9.

Agli ufficiali richiamati dal congedo è computata come anzianità di servizio agli effetti dello stipendio, la durata complessiva del servizio prestato da ufficiale giusta l'articolo 1^o, sia prima dell'eventuale cessazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami.

Ad essi pertanto compete lo stipendio risultante dalle tabelle A e B, annesse al presente decreto in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio (computata quest'ultima nel modo suddetto) salvo facoltà di optare per lo stipendio dovuto all'ufficiale in servizio attivo permanente avente eguale grado ed eguale durata di servizio prestato nel grado stesso a norma dell'articolo 1.

Agli ufficiali in congedo che sono provvisti di pensione e a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria provvisti di pensione e di indennità annua di posizione ausiliaria è dovuta solo la

differenza fra lo stipendio loro spettante come è detto al capoverso precedente e, rispettivamente, la pensione o il complesso tra la pensione e l'indennità di posizione ausiliaria.

Agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuta la differenza tra lo stipendio spettante come è detto al secondo capoverso e i tre quinti dello stipendio che già percepiscono in congedo provvisorio.

Agli ufficiali richiamati spetta pure l'indennità professionale di cui alla tabella C in quanto appartengano ai Corpi in essa contemplati e con le norme stabilite dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1^o maggio 1919. Con la stessa data sono abrogate le disposizioni relative all'indennità d'arma nonchè quelle del decreto luogotenenziale, n. 770, in data 17 maggio 1919.

Le indennità d'arma e quelle percepite in base a quest'ultimo decreto dal 1^o maggio 1919 in poi dovranno essere defalcate dagli assegni arretrati dovuti per effetto del presente decreto, anche se le indennità di cui al decreto luogotenenziale, n. 770, del 17 maggio 1919, non fossero state percepite perchè gli ufficiali erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto n. 815, in data 25 maggio-1915, e dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale, numero 1181, in data 25 luglio 1915, nonchè tutte le altre contrarie al presente decreto. Le indennità di cui ai decreti menzionati nel presente comma nonchè quella d'arma per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi percepite dal 1^o maggio 1919, non saranno restituite.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio all'entrata in vigore del presente decreto potranno optare per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente

dalla durata complessiva del servizio prestato nel grado stesso a norma dell'articolo 1º, e ciò in deroga al disposto dell'articolo 9.

Questa disposizione ha vigore sino al loro collocamento o ricollocamento in congedo; in occasione di nuovi richiami si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 12.

Gli ufficiali del servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio che per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire sullo stipendio di cui attualmente godono (compreso l'aumento del decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, numero 107), un aumento di stipendio inferiore a lire 2000 se ufficiali inferiori, lire 1600 se ufficiali superiori, e lire 1200 se ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, percepiranno la differenza per raggiungere tale aumento di lire 2,000, lire 1,600 e lire 1,200 a titolo di assegno personale da considerarsi ad ogni effetto, come stipendio e da corrispondersi fino a che l'ufficiale, in ragione della propria anzianità di servizio, o per promozione, non si trovi ad avere diritto a stipendio uguale o superiore.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo tuttora in servizio la disposizione del presente articolo ha vigore finchè saranno collocati o ricollocati in congedo. In occasione di nuovi richiami si applicheranno loro le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente aventi meno di 18 anni di anzianità da ufficiale computata come è detto all'articolo 1º che per effetto del presente decreto dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a lire 2500 percepiranno l'aumento stesso soltanto sino al limite di detta somma. Per quelli aventi 18 o più anni di anzianità da ufficiale come sopra computata, tale limite sarà di lire 3.000.

Ad essi però è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio per tante volte quante sono necessa-

rie per raggiungere lo stipendio che loro compete, in base al loro grado ed alla loro anzianità da ufficiale computata come è detto all'articolo 1.

Qualora in tal modo non potessero raggiungere questo stipendio almeno tre anni prima del rispettivo limite d'età, sarà concessa l'abbreviazione di tre anni, anzichè di due nei successivi periodi di aumento di stipendio, e se neppure con questa abbreviazione potessero raggiungere lo stipendio loro spettante, questo sarà in ogni caso loro corrisposto tre anni prima del rispettivo limite di età.

Gli aumenti di stipendio per ogni abbreviazione saranno corrisposti nella stessa misura di quelli periodici normali stabiliti per ciascun grado e pei periodi da abbreviarsi fino a che l'ufficiale non abbia raggiunto lo stipendio dovutogli in relazione al proprio grado ed anzianità.

Art. 14.

Gli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio i quali pure per effetto del presente decreto dovessero conseguire un aumento di stipendio superiore a lire 2,500 o lire 3,000 di cui all'articolo 13 percepiranno rispettivamente l'aumento stesso sino ai limiti di dette somme. Anche ad essi, finchè sono nell'attuale loro servizio è concessa l'abbreviazione di cui al 2º comma dell'articolo 13 fino a raggiungere, (se la permanenza nell'attuale servizio lo permetta), lo stipendio che sarebbe loro spettato se la limitazione non fosse avvenuta.

Art. 15.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a lire 13,200.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale un testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia Marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

TABELLA A.

Stipendi per gli ufficiali della Regia marina.

Anzianità da ufficiale (1) Anni	Guardia marina	Sottoten. di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto Ammiraglio	Contro Ammiraglio	Vice Ammiraglio	Ammiraglio
	o gradi corrispondenti									
0	4000									
1	4400								
2	4800	5600							
3	4800								
4	4800								
5	4800									
6	5600	6400	7200						
7	5600								
8	5600								
9	5600									
10	6400	7200	8000	8400					
11	6400								
12	6400								
13	6400									
14	7200	8000	8800	9200	9800				
15	7200								
16	7200								
17	7800	8800	9600	9800	10400	10800			
18	7800								
19	7200	11400			
20	11400			
21	8400	9600	10000	10400	11000	12000	13100		
22	8400								
23	8400								
24	8400								
25	10600	11000					
26	10600	11000					
27	11500	11600	12600			
28	11500	11600	12600			
29	13700	15500	
30	13700	15500	
31	12200	13200			
32	12200	13200			
33	14300	16500	
34	14300	16500	
35	14300	16500	
36	15300		
37	15300		
38	15300		
39	15300	17500	
40	15300	17500	
41	15300	18200	
42	15300	18200	

Lire 18200 oltre l'assegno personale di lire 3000.

(1) Per gli ufficiali macchinisti del vecchio ordinamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) negli anni di anzianità da ufficiale saranno computati anche quelli trascorsi nei gradi da sottufficiale macchinista.

L'anzianità da ufficiale per coloro che anteriormente alla nomina da ufficiale prestarono servizio utile a pensione sarà computata dal 26° anno di età.

Per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto l'anzianità da ufficiale sarà computata, se provenienti dai tenenti di vascello dalla data di nomina a guardiamarina, per gli altri dalla data di nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso Corpo.

TABELLA B.

Stipendi per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Anzianità da ufficiale — Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0.	5600		
1.			
2.	6400	7200
3.			
4.	6400		
5.	7200	8000
6.			
7.			
8.	7200	8000	8600
9.			
10.			
11.	8400	9200
12.			
13.			
14.	9600

NB. — L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dalla nomina ad ufficiale. E computata dal 26° anno di età per la concessione degli aumenti massimi di stipendio previsti dall'articolo 13.

TABELLA C.

Indennità professionale per gli ufficiali di vascello, ufficiali specialisti di armi navali, macchinisti del Genio navale e dei Corpi sanitario e di Commissariato.

GRADI (2)	Ufficiali di vascello (1)	Ufficiali di vascello specialisti armi navali (1) (3)	UFFICIALI				
			Macchinisti		Genio Nava'e	Corpo sanitario	Corpo Commis- sariato (1)
			Vecchio ordi- namento	Provenienti Accademia Navale (1)			
Ufficiali di tutti i gradi	600	1000	1500	1500	400
Capitano di corvetta e gradi su- periori	..	1000	1200				
Tenente di vascello e subalterni	..	800	1000				

NOTE

(1) Agli ufficiali di vascello, ufficiali di vascello specialisti di armi navali, ufficiali macchinisti provenienti dalla Regia Accademia Navale ed agli ufficiali commissari, l'indennità professionale è corrisposta soltanto quando abbiano compiuto quattro anni di anzianità da ufficiale.

(2) Gli ufficiali di complemento di tutti i Corpi della Regia marina non percepiscono l'indennità professionale durante il servizio di prima nomina che compiono per soddisfare i loro obblighi di leva.

Durante l'ulteriore servizio percepiranno l'indennità quelli dei Corpi cui essa spetta in base alla presente tabella con le stesse modalità stabilite per gli ufficiali del S. A. P.

(3) Agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea, titolo equipollente o diploma rilasciato da Istituto superiore in ingegneria, elettrotecnica, meccanica, costruzioni aeronautiche, scienze fisiche chimiche e matematiche sarà loro dovuta l'indennità professionale annua di lire 1500 anziché quella stabilita dalla presente tabella.

II. — *Regio decreto legge 1^o febbraio 1290, n. 116.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Le tabelle A e B allegate al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, sono sostituite da quelle qui annesse.

L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dal loro 28^o anno di età.

Agli ufficiali di vascello per la cui ammissione alla Regia Accademia navale fu richiesto il possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, od altro titolo di studio superiore, quando abbiano seguito un corso normale anche in parte per il conseguimento della nomina, l'anzianità da ufficiale è computata con un anno di anticipo rispetto alla data della loro nomina ad ufficiale.

Art. 2.

Gli attuali capitani di corvetta, capitani di fregata ed ufficiali di grado corrispondente, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle lire 8.600 e 9.000 rispettivamente.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a lire 14,000.

Art. 4.

Al 3^o e 4^o comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, sono sostituiti i seguenti:

« Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione ed a quelli richia-

mati dalla posizione ausiliaria è dovuto l'intero stipendio loro spettante ai sensi del capoverso precedente, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario.

« Del pari agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuto l'intero stipendio loro spettante, come è detto al secondo capoverso, restando sospeso il pagamento dei tre quinti di stipendio inerenti alla posizione di congedo provvisorio.

« Il ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato ad effettuare il passaggio dei fondi fra i capitoli del proprio bilancio sul quale debbono gravare le spese derivanti dalla applicazione del presente articolo».

Art. 5.

L'ultimo capoverso dell'articolo 10, è sostituito dal seguente, limitatamente all'ultimo periodo:

« Le indennità di cui ai decreti citati nel presente comma, nonché quella d'arma per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e l'indennità d'arma percepita dal 1^o maggio 1919 in poi dagli ufficiali menzionati al 3^o capoverso dell'articolo 7 non saranno restituite ».

Art. 6.

Le disposizioni del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, nonché quelle del presente decreto, agli effetti dei nuovi stipendi, hanno decorrenza dal 1^o maggio 1919.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

TABELLA A.

Stipendi per gli ufficiali della Regia marina, esclusi quelli del Corpo R. equipaggi.

Anzianità da ufficiale Anni (1)	Guardia marina	Sottoten. di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto Ammira- glio	Contro Ammira- glio	Vice Ammira- glio	Ammira- glio
	e gradi corrispondenti									
0	4000									
1		4400								
2									
3		4800								
4									
5	4800									
6										
7										
8	5600	6400							
9										
10	5600									
11										
12	6400	7200	8000						
13										
14										
15	6400									
16	7200	8000	8800	9200					
17										
18										
19		7800	8800							
20	7200	9600	9800	10500	11500			
21										
22	8400	9600	9800	10000					
23										
24	10000	10500	11500	12500	13600		
25										
26	10600	11300					
27										
28	12000	12500	13500			
29								14600	15500	
30										
31	13000	14000			
32										
33	15600	16500	
34										
35										
36	16100		
37										
38	17500	
39										
40										
41	18200	

Lire 19300 oltre l'assegno personale di lire 3000.

(1) Per gli ufficiali macchinisti del vecchio ordinamento (scuola macchinisti e reclutamenti speciali col grado iniziale di sottufficiale) sugli anni di anzianità da ufficiale saranno computati anche quelli trascorsi nei gradi da sottufficiale macchinista o meccanico.

L'anzianità da ufficiale per coloro che anteriormente alla nomina a ufficiale prestarono servizio utile a pensione sarà computata dal 26° anno di età.

Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto l'anzianità da ufficiale sarà computata, se provenienti dai tenenti di vascello dalla data di nomina a guardiamarina, per gli altri dalla data di nomina con Regio decreto ad impiegato nello stesso corpo.

TABELLA B.

Stipendi per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Anzianità da ufficiale (1) — Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0	5600		
1			
2	..	6400	7200
3			
4	6400		
5	..	7200	8000
6			
7			
8	7200	8000	8600
9			
10			
11	..	8400	9200
12			
13			
14	9600

(1) L'anzianità da ufficiale per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è computata dal loro 28° anno di età.

III. — Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 323.

(Omissis).

Art. 1.

L'indennità professionale di lire 1500 annue, stabilita per il Corpo del Genio navale e per il Corpo sanitario della Regia marina, con

la tabella C, annessa al Regio decreto n. 2142, del 2 novembre 1919, è elevata a lire 2500 annue da concedersi a tutti gli ufficiali degli accennati Corpi di qualsiasi grado, e di vascello S. A. N. di cui all'articolo 7, ultimo comma, di detto decreto.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1921, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta (N. 336):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra (N. 283):

Senatori votanti	223
Favorevoli	203
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra (N. 361):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra (N. 364):

Senatori votanti	223
Favorevoli	199
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la Direzione generale di aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra (N. 382):

Senatori votanti	223
Favorevoli	202
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1910, n. 1673, relativo a indennità di caro viveri ai sottufficiali della Regia marina celibi o vedovi senza prole (N. 366):

Senatori votanti	223
Favorevoli	193
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione marittima le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativo alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle Direzioni e Sottodirezioni di Commissariato militare marittimo;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi (N. 374);

Senatori votanti	223
Favorevoli	194
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle Capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare (N. 369):

Senatori votanti	223
Favorevoli	196
Contrari	27

Il Senato approva.

Concessione passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi (N. 391):

Senatori votanti	223
Favorevoli	196
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà in Stilo » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 227):

Senatori votanti	223
Favorevoli	173
Contrari	50

Il Senato approva.

Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce (N. 204):

Senatori votanti	223
Favorevoli	190
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura (N. 393):

Senatori votanti	223
Favorevoli	190
Contrari	33

Il Senato approva.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e dell'altro approvato ieri per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università di Genova.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla seconda votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero d'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bennati, Bergamasco, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettini, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Canevari Cannavina, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Cencelli, Chiapelli, Chimenti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino, Crespi, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lustig.

Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Melodia, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Pagliano, Palummo, Pansa, Paternò, Pellegrano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921 per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova (N. 436):

Senatori votanti	170
Favorevoli	145
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale (N. 372):

Senatori votanti	170
Favorevoli	146
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo (N. 295):

Senatori votanti	170
Favorevoli	141
Contrari	29

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire tredici milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della

marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti (N. 405):

Senatori votanti	170
Favorevoli	134
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni cause di inabilità al servizio militare (N. 390):

Senatori votanti	170
Favorevoli	148
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 408):

Senatori votanti	170
Favorevoli	147
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 351, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare (N. 413):

Senatori votanti	170
Favorevoli	145
Contrari	25

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23 (N. 417):

Senatori votanti	170
Favorevoli	138
Contrari	32

Il Senato approva.

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma (N. 445):

Senatori votanti	170
Favorevoli	140
Contrari	30

Il Senato approva.

Iscrizione, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria (N. 399):

Senatori votanti	170
Favorevoli	142
Contrari	28

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno (Numero 425):

Senatori votanti	170
Favorevoli	130
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea (N. 375):

Senatori votanti	170
Favorevoli	138
Contrari	32

Il Senato approva.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 16 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Mortara.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

All'onorevole ministro del tesoro per conoscere, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra nella tornata del 13 giugno 1922, a quale epoca il Governo intenda rimandare l'adempimento dell'impegno assunto verso gli antichi impiegati dello Stato e le loro famiglie, per una parità di trattamento di pensioni in confronto alle più recenti norme di liquidazioni.

Fratellini.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della guerra per sapere:

1º Per quale motivo non siasi sinora applicato l'articolo 13 del Regio decreto n. 710 del 3 giugno 1920, il quale stabiliva esplicitamente e tassativamente che « gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze sono considerati eccedenti e da collocarsi in P. A. S. »: disposizione questa che veniva confermata da un comunicato di codesto Ministero, il quale - a togliere ogni dubbio di interpretazione - dichiarava non potersi revocare il provvedimento di soppressione di tali ruoli, affrettando così l'esodo di gran parte di detti ufficiali che, di fronte alla minaccia di vedersi soppressi d'autorità, preferiscono chiedere il collocamento, a domanda, in P. A. S.;

2º Come intenda il ministro riparare a tale stato di cose - quando non si risolva ad applicare, senza ulteriore indugio, integralmente, il decreto - visto il notevole danno morale, finanziario e di carriera che ne è derivato a quegli

ufficiali i quali, in conseguenza della minaccia contenuta in un decreto di mancata applicazione, da cui venne sorpresa la loro buona fede, lasciarono il servizio a tutto loro discapito.

Di Saluzzo.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 16.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Mosca, Tamassia e Lamberti al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri, e dell'interrogazione del senatore Fracassi al ministro degli affari esteri.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 442).

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 443).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (N. 337).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 21 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 2 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desen-

zano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 43);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503; 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernente l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

MORTARA. — Interrogo gli onorevoli ministri della giustizia e del tesoro per conoscere:

1° Perché agli altissimi magistrati collocati a riposo dal 1° gennaio p. p., non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti, e lo stipendio di cui erano provveduti, in conformità dell'articolo 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921 n. 1978.

2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della inden-

nità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalla funzione per la loro decretata riduzione dal limite di età utile al servizio;

3° Se al Governo, e in particolare al ministro della giustizia non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerenze dei magistrati sopra indicati, posti repentinamente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata.

Chiede risposta scritta nel termine regolamentare, con riserva di convertire questa interrogazione in interpellanza.

RISPOSTA. — Il Governo si è reso perfettamente conto dell'urgenza assoluta di provvedere perchè agli altissimi, benemeriti, magistrati che hanno onorato per lunghi anni il loro ufficio e che furono collocati a riposo in esecuzione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sia corrisposta la differenza tra la pensione liquidata e lo stipendio che essi godevano anteriormente.

Convinto di tale necessità, nello intento di esaminare se oltre all'indennità espressamente menzionata nell'articolo 136 del predetto Regio decreto, il quale fa richiamo soltanto alla legge 7 aprile 1921, n. 355, si dovesse attribuire, conglobandola, anche l'indennità di cui quegli illustri magistrati godevano per effetto dei Regi decreti 11 e 23 novembre 1919 n. 2144 e 2305 e del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 127, ho provocato il parere di una autorevole Commissione, presieduta dall'onorevole interrogante su questa come su altre questioni.

La Commissione ha già emesso e mi ha comunicato il parere favorevole.

Ed io ho subito sollecitato il necessario avviso del Ministero del tesoro, invocando il suo assenso, e pendono le indispensabili pratiche al riguardo.

Il Ministro
LUIGI ROSSI.

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1922 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche